

TRIBUNALE DI IVREA
UFFICIO FALLIMENTARE

Nelle persone dei Magistrati:

Dott. Vincenzo Maria Bevilacqua Presidente

Dott.ssa Roberta Cosentini Giudice rel.

Dott.ssa Claudia Gemelli Giudice

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. 1/2018 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il 26.01.2018 da AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA CORSICO - CESANO BOSCONI S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Antonio Stillitano,

esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di grave crisi aziendale, nonché la richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo nella misura massima possibile;

dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 9 l.f.;

considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: - la decisione e/o delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 l.f.; - gli ultimi tre bilanci approvati e pubblicati; - l'elenco nominativo dei creditori;

rilevato che è pendente istanza per la dichiarazione di fallimento (n. 128/2017) e che pertanto ai sensi dell'art. 161 ult. comma l.f. non può essere concesso termine superiore a "*sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni*";

ritenuta la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f.;

PQM

visto l'art. 161 comma 6 l.f.;

concede alla ricorrente termine di giorni **60** (sessanta) con decorrenza dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.,

delega alla procedura il giudice dott.ssa Roberta Cosentini demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incombente istruttorio;

nomina un commissario giudiziale nella persona del dott. Enrico Stasi, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

---) entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 19.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario



giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario giudiziale;

---) decorsi giorni **30** (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni **30** giorni successivi depositi in cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

- a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;
- b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.

La ricorrente è avvertita che:

- a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;
- c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà inammissibile la domanda;
- d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi alla proponente, alla parte istante e al P.M.

Ivrea, 23.02.2018

Il Presidente
(dott. Vincenzo Maria Bevilacqua)

